




LINEE GUIDA PER I CTU

NELLE EMERGENZE



PREMESSA

Il momento storico e soprattutto sociale che stiamo affrontando in questi mesi, ha determinato nell'area di lavoro psico-giuridica una serie di necessità operative che sono state qui tradotte in domande dei Consulenti /Periti che necessitano risposte concrete affinché nel lavoro si persegua il principio di svolgimento dell'interesse supremo della salvaguardia della parti coinvolte nei procedimenti e soprattutto se in esso sono presenti minori che devono ricevere il sostegno della psicologia giuridica.

Ecco quindi che questo documento ha l'obiettivo di offrire a tutti i professionisti che operano nei contesti giudiziari una opportunità di chiarezza professionale anche in situazioni in cui la procedura di Consulenza e/o Perizia deve seguire percorsi consolidati con strumenti che non siano il contatto frontale a cui si è abituati.

Il riferimento è quello del procedimento della Telepsicologia definita dall'APA (American Psychological Association) come la prestazione dei servizi di natura psicologica grazie all'uso di tecnologie di telecomunicazione che prevedono: email, chat, sms, telefono, video conferenze interattive ed internet.

Le informazioni trasmesse possono essere testuali e/o includere immagini, suoni o altri elementi.

Le comunicazioni possono avere carattere di sincronità coinvolgendo più soggetti contemporaneamente o asincrone (es. mail o sms).

PRINCIPALI ASPETTI DEONTOLOGICI SULLE PRESTAZIONI A DISTANZA NEI CONTESTI DI CONSULENZA E/O PERIZIA

Cambia l'ambiente ma non le nostre regole deontologiche!

CODICE DEONTOLOGICO ART. 1

Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all'Albo degli psicologi.

Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare. Le stesse regole si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengono effettuate a distanza, via internet o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.

Quindi le prestazioni professionali di Consulenza e Perizia, osservazione della capacità a testimoniare e osservazione delle Competenze Genitoriali che vengono svolte attraverso le tecnologie di comunicazione digitale devono sempre fare riferimento alle norme del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.

CODICE DEONTOLOGICO – ART. 3

Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità. In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace.

Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l'uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale. Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze

Sarà quindi cura del Consulente/perito, laddove letti gli atti e/o avuto il colloquio metodologico con i CTP, capire se l'uso dello strumenti telematico può avere negative ripercussioni sullo stato psichico dei soggetti soprattutto se portatori di patologie specifiche quali dipendenze dall'uso di strumenti on line.

CODICE DEONTOLOGICO – ART. 3

Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità. In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace.

Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l'uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale. Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze

Il Consulente/Perito che sceglie di avvalersi di supporti on line nello svolgimento del procedimento deve compiere ciò entro i limiti della propria formazione derivata da corsi, tirocini, esperienze pregresse e contemporaneamente accrescere e monitorare la propria formazione con percorsi specifici che indichino una correttezza deontologica alla valutazione costante del proprio livello di preparazione professionale.

CODICE DEONTOLOGICO - ART.11

Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate.

Di conseguenza il Consulente/Perito è obbligato ad individuare tutte le attenzioni (come ad esempio i principi basilari del sistema informatico) per garantire la protezione e la riservatezza dei dati dei soggetti coinvolti nei procedimenti. Il professionista avrà cura di dare comunicazione alle parti interessate al procedimento, dei limiti ma anche dei valori aggiunti in garanzia delle tecnologie utilizzate, usando strumenti che abbiano un sistema valido di protezione dei dati.

CODICE DEONTOLOGICO – ART.24

Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all'individuo, al gruppo, all'istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.

Nella fase del procedimento che coinvolge la prestazione a distanza (sia essa interlocutoria con i colleghi dell'equipe psico giuridica o argomentativa con le parti) spiega il ruolo professionale che svolge in quella fase ed il compito che si andrà ad assolvere.

Se si è nella fase iniziale del procedimento si esplicheranno i ruoli, gli obiettivi e la metodologia che si seguirà, compresi i motivi giuridici della presenza del procedimento con annessa lettura del Quesito di Consulenza /Perizia.

RACCOMANDAZIONI

Buone prassi da seguire nelle situazioni di impossibilità al contatto diretto (emergenze sanitarie, sociali, economiche).

CONSULENZA TELEFONICA

- Sarebbe auspicabile l'utilizzo del contatto telefonico solo per fornire un primo contatto con i CTP (laddove siano nominati)
- È necessario offrire ai soggetti coinvolti informazioni adeguate e comprensibili sul proprio ruolo professionale del procedimento.

CONSULENZA IN VIDEOCONFERENZA

- Nel colloquio on line è necessario fornire ai soggetti con cui si svolge l'incontro informazioni chiare e trasparenti sulla propria identità professionale, nello specifico nome e cognome, numero di iscrizione all'Albo dei Consulenti. È inoltre importante fornire ai soggetti informazioni pertinenti e comprensibili sulla prestazione professionale che viene proposta e si andrà a svolgere.
- Il Consulente è tenuto al rispetto delle normative vigenti in tema di trattamento dei dati (Privacy/GDPR).
- Il professionista è tenuto al rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi.

LE DOMANDE DELLO PSICOLOGO IN CAMPO GIURIDICO

1) **All'interno della CTU svolta in alcune sue fasi con l'ausilio dei dispositivi elettronici devo raccogliere il consenso informato comunque;**

No, il consenso informato va acquisito solo nei contesti sanitari. Tuttavia segnaliamo un recente e vivace dibattito intorno a questo tema. Ad esempio il dott. Pingitore dell'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria non fa che ribadire che anche in ctu sarebbe opportuno acquisire il consenso, altrimenti raffigurerebbe una situazione assimilabile a un tso (unico trattamento sanitario in assenza di consenso dell'utente).

2) Sono stato nominato CTU/CTP, utilizzo i dispositivi elettronici, devo far firmare il consenso informato ai genitori prima di incontrare on line il minore?

No, il consenso informato va acquisito solo in ambito sanitario. Il CTU è già autorizzato *ex officio* ad contattare la persona minore coinvolta nel procedimento. Lo psicologo in base all'età ed al grado discernimento della persona minore, nel primo colloquio on line, informerà il minore circa il tipo di incarico e circa gli obiettivi che si vogliono raggiungere.

3) Nello svolgimento della funzione di CTU/Perito/CTP in un contesto in cui parte del procedimento si svolge on line, se viene contattato dai Servizi Sociali o da altro ente pubblico per svolgere un colloquio on line sul caso, si deve mantenere il segreto professionale anche in questo caso?

Sì, il CTU/perito/CTP è tenuto comunque a mantenere il segreto professionale durante le operazioni peritali indipendente dalla modalità in cui potrebbe svolgersi il colloquio. Si precisa che in questa eventualità potrebbe essere consigliabile redigere un verbale dell'incontro on line da condividere poi formalmente via pec con i partecipanti all'incontro stesso.

4) Posso sempre utilizzare gli strumenti telematici per lo svolgimento delle CTU/Perizie in casi di limitatezza degli spostamenti ed emergenza?

L'utilizzo dello strumento telematico è condiviso sempre se il procedimento è già stato avviato e vi sono stati contatti diretti tra il Consulente/perito e le parti. Se il procedimento è *ex novo* si valuterà l'urgenza dell'avvio dello stesso soprattutto considerando il criterio psico giuridico dell'assicurare con il procedimento stesso, l'interesse e la protezione del minore.

- 5) In qualità di CTU/Perito/CTP, avendo svolto con il minore colloqui on line o tramite telefono, se il minore mi contatta al di fuori degli impegni di procedimento, avendo i miei contatti, valgono le stesse regole del rispetto dei limiti del contatto nei vari procedimenti giuridici?**

Si

- 6) Quali linee guida e documenti sono utilizzabili nei procedimenti di psicologia giuridica che si avvalgono dei supporti telematici?**

Gli stessi che avrei utilizzato nei procedimenti in cui la relazione con le parti è *de visu*.

- 7) Devo comunque rispettare le scadenze giuridiche di consegna delle relazioni anche se esiste un fermo giuridico del Tribunale dovuto a cause legate a situazione di emergenza sociale?**

Si, sarebbe bene rispettare comunque le date di scadenze in assenza di decreti che indichino un posticipo della consegna delle relazioni di Consulenza/Perizia.

Nel caso non si riesca a rispettare le scadenze sarà cura del professionista comunque chiedere via pec o processo telematico, una proroga per la consegna del proprio elaborato.

- 8) Il colloquio metodologico con CTP, che precede l'incontro con le parti, può essere svolto con il supporto telematico?**

Si; dopo aver svolto una attenta lettura degli atti in autonomia, sarà cura del Consulente /Perito condividere le linee metodologiche con gli eventuali CTP anche attraverso il supporto telematico, sempre avvertendo i colleghi ed i legali tempestivamente della data dell'incontro (che solitamente è deciso in sede di conferimento incarico in udienza) così da permettere a tutti di poter usufruire delle piattaforme o dei supporti telematici condivisi.

Questa modalità è particolarmente indicata se i CTP vengono da fuori regione e/o città e si vive una condizione restrittiva degli spostamenti, ma anche nei casi in cui tutti i membri dell'equipe psico giuridica sono abitanti nella stessa città ma uno di loro o tutti non possono affrontare spostamenti per motivi contingenti e di emergenza.

9) Posso svolgere il colloquio anamnestico con i genitori del/dei minori attraverso i supporti telematici?

Sì, è possibile svolgere il colloquio congiunto e/o anche i colloqui individuali con le parti genitoriali sia nella fase di raccolta anamnestica, sia nella fase di osservazione condivisa della storia relazionale familiare.

10) Posso svolgere il colloquio con il minore nella fase anamnestica?

Sì, è possibile. In questo caso prima del colloquio attraverso la lettura degli atti ed il colloquio con i CTP dovrò valutare la durata ed i contenuti del colloquio in base all'età del minore, al suo stato cognitivo, al suo stato emotivo (almeno da ciò che emerge dagli atti e da quanto i genitori narrano di lui).

11) Devo valutare la possibilità di avviare il procedimento di Consulenza /Perizia anche in base alla pregnanza dei fatti riportati in atti ed al pericolo che il minore potrebbe correre soprattutto se vi è sospetto di maltrattamento?


Sì, se il sospetto di maltrattamento è indicato in famiglia sarà cura del perito avviare tempestivamente il procedimento anche con l'ausilio dei supporti telematici al fine di garantire il giusto sostegno psico-giuridico al minore stesso ed agire tempestivamente nell'interesse del minore.

12) È possibile osservare elementi di suggestionabilità nel procedimento laddove vi siano contatti via telematica con il minore ed i genitori?

Sì, attraverso i criteri previsti dalla linee guida in appendice, è possibile osservare dal colloquio telematico elementi di suggestionabilità.

13) È possibile somministrare reattivi alle parti in via telematica?

Alcuni reattivi possono essere somministrati soprattutto se sottoforma di questionario che può essere letto negli item e registrato dal consulente ma altri come i reattivi proiettivi non possono supportare questo tipo di somministrazione.



BIBLIOGRAFIA

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministro 23/02/2020
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministro 25/02/2020
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministro 1/03/2020
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 04/03/2020
 Decreto del Presidente di Consiglio dei Ministri 08/03/2020
 Decreto del Presidente di Consiglio dei Ministri 09/03/2020
 Decreto del Presidente di Consiglio dei Ministri 11/03/2020
 Decreto del Presidente di Consiglio dei Ministri 22/03/2020
 Decreto del Presidente di Consiglio dei Ministri 1/04/2020
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10/04/2020
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26/04/2020
 Art. 83, D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito con L. n. 27 del 24/04/2020.

Tra i vari commi, si vedano, soprattutto, i commi 6 e 7 dell'art. 83, secondo cui:

6. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti.
7. Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:
 - a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;
 - b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
 - c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonchè

- l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
- d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
- e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;
- f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;
- g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;
- h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;
- h-bis) lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti".

Artt. 61, 191 e ss., 424, 441 e 445, c.p.c.

Art. 419, c.c.

Artt. 13 e ss., disp. att. c.p.c.

Artt. 220 e ss., c.p.p.

Artt. 67 e ss., disp. att. c.p.p.

- Raccomandazioni del CNOP 2013. (<http://www.psy.it>)
- <https://www.salute.gov.it>
- <http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp>
- <https://www.iss.it>
- <https://www.psy.it>